

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

nome della Giunta incaricata dell'esame di questo disegno di legge, che in termini meno eloquenti e sapienti che in questo recinto, tale questione fu pure lungamente esaminata in seno della Giunta, e l'onorevole Maldini appunto in quell'occasione propose la soppressione pura e semplice della parola *territoriale*.

Fu anche esaminato se era conveniente di venire alla definizione del mare pescatorio; ed a questo riguardo veramente non venne formolata dall'onorevole Maldini alcuna proposta. La Giunta stimò di dovere conservare, nella sua gran maggioranza, la parola *territoriale*, perchè, grazie ad essa, si veniva a lasciare un margine ai regolamenti; margine che non poteva essere di nessun danno, e che non pregiudicava l'autorità dei provvedimenti stessi, imperocchè, come giustamente accennava l'onorevole Maldini, il quale è tanto competente in questa materia, è ben difficile il fissare dove finisce questo mare *pescatorio*, e si potrebbe dar luogo ad interpretazioni stranissime che verrebbero giustamente ad affermare quei tali vincoli non giustificati alle libertà generali del mare, che sono contrari ai principii sostenuti su tutti i banchi di questa Camera. È per questa ragione che la Giunta crede di doversi attenere alla parola *territoriale*; lasciando poi nella redazione dei regolamenti il campo larghissimo a limitare il più che fosse possibile anche questa ingerenza governativa sul mare.

PRESIDENTE. L'onorevole Maldini non insiste?

MALDINI. No.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti...

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Io richiamerei l'attenzione della Camera sul secondo alinea dell'articolo 1.

« Sono applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto, rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato. »

Non in tutti i casi contemplati da questa legge si dichiara espressamente quali dei suoi articoli sieno applicabili alla proprietà privata. (*Sì! sì!*)

Permettano, nell'articolo 4, in cui si fanno delle limitazioni all'esercizio della pesca, tra l'altro per la conservazione della specie, come anche nell'articolo 6, in cui si consacrano altre disposizioni, non si fa menzione di acque private.

Per contrario poi, solo nell'articolo 7 è detto:

« I regolamenti determineranno se ed in qual maniera le disposizioni relative al porto ed al commercio dei prodotti della pesca debbano applicarsi ai prodotti provenienti da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero. »

Ciò premesso, io pongo in avvertenza la Camera

intorno all'ambiguità che può ingenerare dubbi che sarebbe meglio eliminare; imperocchè, dal momento che nella legge si dichiara che non sono applicabili alle acque di proprietà privata se non le disposizioni in cui sono espressamente contemplate, rimane dubbio se talune disposizioni, in cui non è fatto cenno di acque di proprietà privata, a differenza delle altre in cui sono espressamente contemplate, sieno a quelle acque applicabili.

Io pregherei quindi la Camera di volere dichiarare nettamente e precisamente quali sono le disposizioni applicabili alle acque di proprietà privata e di modificare in tal senso la disposizione risultante dal suddetto alinea, perchè ogni difficoltà di interpretazione e di applicazione resti del tutto evitata.

ALVISI, *relatore*. All'onorevole amico Castellano, rispondo che all'articolo 12 sono precisamente indicate le disposizioni che sono applicabili a quelle acque di proprietà privata che i regolamenti determineranno; sicchè la semplice lettura di questo articolo mi dispensa da ulteriori schiarimenti sul dubbio presentato dall'onorevole nostro collega.

CASTELLANO. Io prendo atto di questa dichiarazione; ma, a parere mio, sarebbe molto più opportuno sopprimere l'alinea di cui trattasi perchè ogni dubbio rimanga evitato. Infatti, se con l'articolo 12 si dichiara espressamente quali sono le norme applicabili alle acque di proprietà privata, a che mantenere il suddetto alinea dell'articolo 1, mentre diventa del tutto superfluo, e può solo fornire argomento di una diversa interpretazione in quanto all'applicabilità di talune disposizioni della legge?

PRESIDENTE. Onorevole Castellano, non fa alcuna proposta?

CASTELLANO. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla convenienza di evitare equivoci.

PRESIDENTE. Ella propone la soppressione dell'alinea primo dell'articolo 1?

CASTELLANO. Se la Commissione non incontra difficoltà.

BRUNETTI. Mi dispiace di non potere essere d'accordo coll'onorevole Castellano. L'articolo primo deve designare tutte le parti che abbraccia la legge. Se l'articolo primo, secondo il concetto dell'onorevole Castellano, si limitasse a dire che la presente legge regola la pesca dei mari, dei fiumi e dei laghi di proprietà del demanio pubblico, ovvero dei mari territoriali, senza punto parlare delle acque di proprietà privata, importerebbe naturalmente escludere dalla legge quelle disposizioni che si attengono esclusivamente alle acque di proprietà privata, o meglio la legge mentirebbe fino dal primo articolo, dicendo che si occupa solamente delle ac-